



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 16 DEL 16 MARZO 2021**

Oggetto: disposizioni in materia di controllo delle popolazioni di cinghiale, caccia di selezione del cinghiale, vigilanza volontaria e allenamento dei cani nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti per l'epidemia da Covid-19.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto "Cura Italia" - recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41;
- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Decreto Liquidità – recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
- il D.p.c.m. 10 aprile 2020 recante "Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale",
- il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,

nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70;

- il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante *"Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"*, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72;
- il D.p.c.m. 12 maggio 2020 recante *"Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale"*;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.p.c.m. 23 luglio 2020 recante *"Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti"*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica"*, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"*, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*, con il quale, tra l'altro è stato prorogato lo stato di emergenza al 30/04/2021;
- il D.p.c.m. 14 gennaio 2021 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»"*;
- il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.p.c.m. 2 marzo 2021 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare*

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

- il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo con le quali sono adottate misure restrittive per alcuni territori regionali al fine di contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché al fine di ridurre la correlata pressione dei ricoveri negli ospedali;

RITENUTO OPPORTUNO precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (Faq) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo nonché delle misure adottate da altre Regioni nel medesimo scenario, quali spostamenti sono consentiti sul territorio regionale in relazione alle attività di controllo della fauna selvatica, all'attività di selezione e dei connessi censimenti;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* ed in particolare gli articoli 18 e 19;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 *“Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”* ed in particolare l'art. 44 della L.R. 10/2004 che prevede le modalità di svolgimento del controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 11-quaterdecies, co. 5, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248, in base al quale le regioni, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla L. 157/1992;

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 108 del 12/12/2020 recante *“Misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in area arancione”*;
- la D.G.R. n. 54/2021 di proroga al 31/10/2021 del piano di controllo del cinghiale 2018-2020, già approvato con D.G.R. n. 185/2018 e modificato con D.G.R. n. 139/2019;
- la D.G.R. n. 67 del 15/02/2021 che ha esteso l'esercizio della caccia di selezione alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, a seguito di parere favorevole ISPRA;

RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo - Prot. RA/349033/20 del 19/11/2020 recante *“Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale - Comunicazioni”* ed i connessi protocolli operativi”;

TENUTO PRESENTE che:

- attualmente le operazioni di controllo della specie cinghiale sono regolate dalla D.G.R. n. 54 del 03/02/2021 e sono attuate dagli agenti della Polizia Provinciale e delle Guardie Venatorie Volontarie e dai soggetti previsti dall'art. 44 della L.R. 10/2004;
- la caccia di selezione al cinghiale è autorizzata dalla Regione sulla base di specifici piani di abbattimento redatti dagli ATC, sottoposti a parere vincolante dell'ISPRA, attuati da cacciatori di selezione iscritti all'ATC;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria nazionale da Covid19 ha comportato nell'anno 2020 limitazioni agli spostamenti delle persone e conseguentemente il rallentamento della realizzazione dei piani di controllo delle specie selvatiche e la riduzione delle giornate di caccia al cinghiale;

TENUTO PRESENTE che ammontano a oltre 2 milioni e 600 mila euro i danni causati nel 2020 dalla fauna selvatica all'agricoltura e che nel medesimo anno sono state denunciate alla Regione Abruzzo 190 collisioni stradali con fauna selvatica;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica risponde ad una situazione di oggettiva necessità per l'interesse pubblico di assicurare il contenimento dei danni alle produzioni agricole e di ridurre i rischi di incidentalità stradale da collisione con animali selvatici;

CONSIDERATO altresì che, parimenti agli interventi di controllo, risponde ad una situazione di oggettiva necessità per l'interesse pubblico anche lo svolgimento del prelievo selettivo del cinghiale (autorizzato con D.G.R. n. 67/2021) che è finalizzato al raggiungimento dei medesimi obiettivi (riduzione incidentalità stradale e danni all'agricoltura);

TENUTO PRESENTE che gli interventi di controllo della fauna selvatica e la caccia di selezione sono esercitate in forma individuale;

DATO ATTO che per predisporre piani di controllo delle popolazioni di fauna selvatica è imprescindibile conoscere i dati relativi alla consistenza delle popolazioni, da reperire esclusivamente attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi (censimenti) condotti nella stagione invernale e primaverile;

RITENUTO per le ragioni sopra indicate che la caccia di selezione, le attività di controllo del cinghiale e l'attività di censimento della fauna, debbano essere considerate un servizio di pubblica utilità e come tale il loro esercizio possa essere equiparato a quelle attività che non sono soggette alle restrizioni determinate dai provvedimenti tesi al contenimento del contagio da COVID-19 e possano essere effettuate anche fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione;

VALUTATO necessario, anche al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell'ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, consentire in zona rossa e arancione lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all'interno delle Aree Cinofile nelle Zone di Addestramento Cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

RITENUTO inoltre, che, con l'adozione del presente atto, è superato quanto previsto al punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2020;

ORDINA

**ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica:**

Disposizioni in materia controllo faunistico di caccia di selezione, allenamento cani in aree soggette a limitazione degli spostamenti e vigilanza ittica e venatoria

Dalla data di vigenza della presente ordinanza è consentito lo svolgimento delle seguenti attività nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti:

1) Controllo delle popolazioni di cinghiale

effettuare le attività di controllo della specie cinghiale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 54/2021. A tal proposito lo spostamento degli addetti che partecipano alle attività di controllo è consentito all'interno del territorio provinciale di competenza ed anche oltre le ore 22:00.

2) Caccia di selezione al cinghiale

lo svolgimento del prelievo selettivo del cinghiale, autorizzato secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 67/2021, al fine di perseguire l'equilibrio faunistico delle specie, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo di collisioni stradali con esemplari di fauna selvatica.

La suddetta attività potrà essere svolta da cacciatori di selezione, in possesso dei necessari requisiti, nel territorio:

- del comune di residenza, domicilio o abitazione;
- dell'ATC di iscrizione/ammissione.

La caccia di selezione è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita la caccia di selezione ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

La caccia di selezione è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Per gli spostamenti occorre rispettare il divieto di circolazione dalle 22:00 alle 5:00.

3) Censimenti delle specie di fauna selvatica

Sono consentite le attività di monitoraggio faunistico (censimenti), nelle date che saranno indicate dalla Regione, organizzate da ATC, Parchi e Riserve. La suddetta attività potrà essere svolta su tutto il territorio regionale dalle persone i cui nominativi saranno trasmessi alle forze dell'ordine dagli Enti che effettueranno i censimenti.

Tali monitoraggi dovranno avvenire in forma individuale, o al massimo in coppia sull'intero territorio regionale, con l'obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale entro le ore 24:00.

Gli spostamenti e i censimenti devono avvenire con l'adozione di tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali per la prevenzione del contagio da COVID 19.

4) Allenamento e addestramento cani

Al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell'ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, è consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all'interno delle Aree Cinofile e nelle Zone di Addestramento Cani di cui all'art. 18 della L.R. 10/2004 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Le attività sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l'attività ai proprietari con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Per gli spostamenti occorre rispettare il divieto di circolazione dalle 22:00 alle 5:00.

5) Vigilanza ittica e venatoria volontaria

In quanto attività di pubblico interesse la vigilanza ittica e venatoria volontaria può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell'ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.

SI PRECISA che:

- le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13, della L. n. 689/1981,
- è da intendersi superata la Circolare del Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo - Prot. RA/349033/20 del 19/11/2020 recante "*Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale - Comunicazioni*" ed i connessi protocolli operativi.

DISPOSIZIONI FINALI

1. È revocato: – il punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2020;
2. Tutte le attività previste dalla presente Ordinanza dovranno essere svolte nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 come previste dalle norme sanitarie vigenti;
3. La presente ordinanza:

- produce effetti a far data dal giorno successivo alla sua adozione e fino al termine dell'emergenza epidemiologica, salvo diverso provvedimento;
- viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci della regione Abruzzo ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
- è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La Direttrice del Dipartimento

Agricoltura

Dr.ssa Elena SICO

(firmato digitalmente)

**Il Vicepresidente con delega
all'Agricoltura, Caccia e Pesca**

Emanuele Imprudente

(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio

(firmato digitalmente)